

SEZIONE PRIMA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 996/2001 proposto dal sig. Antonio Maria **Farris**, rappresentato e difeso per procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio dall'avv. Elisabetta Mura ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Abba n. 43, presso lo studio del medesimo legale,

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica,

il Ministero del Tesoro, in persona del Ministro in carica,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, via Dante n. 23, sono per legge domiciliati,

per l'annullamento

dei provvedimenti ostativi al diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità di rischi prevista dalla tabella I/1 della tabella "A" allegata al regolamento di attuazione della legge n. 734/73 approvato con DPR 5 maggio 1975,

e l'accertamento

del predetto diritto del ricorrente

con condanna

dell'Amministrazione al pagamento di quanto dovuto, con rivalutazione monetaria ed interessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il consigliere Tito Aru;

Uditi alla pubblica udienza del 6 giugno 2007 gli avv.ti delle parti come da separato verbale ;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con il ricorso in esame, notificato il 19 giugno 2001 e depositato il successivo 11 luglio, il maresciallo **Farris**, in servizio presso il 30° stormo Elmas nel servizio di soccorso anti-incendio, ha proposto le cumulative domande di annullamento, accertamento e condanna in epigrafe meglio specificate.

Ed invero, con provvedimento n. AD1/12/2/3671 dell'8 luglio 1989, l'Amministrazione della Difesa aveva respinto la sua richiesta indennitaria ribadendo che "...l'ipotesi rischiosa di cui al gruppo I/1 della tabella "A" (prestazioni di lavoro relative ai compiti operativi d'istituto dei servizi antincendi e della protezione civile) attiene esclusivamente al personale dl Corpo dei Vigili del Fuoco – istituzionalmente preposto ai suddetti compiti – e non può trovare applicazione nei confronti di personale diverso".

A sostegno del ricorso, con unico articolato motivo, il ricorrente ha dedotto per la fondatezza della sua pretesa in applicazione del principio della perequazione retributiva sollevando, in caso di difforme interpretazione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3° della legge n. 628/73 e dell'art. 4 della legge n. 734/73 con riguardo agli artt. 3,36 e 97 Cost..

Concludeva quindi per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Per resistere al ricorso si è costituita l'amministrazione intimata che dopo aver eccepito l'intervenuta prescrizione del credito per il periodo antecedente il quinquennio anteriore alla data di notifica del ricorso (avvenuta in data 19 giugno 2001), ne ha chiesto comunque il rigetto nel merito perché infondato, con favore delle spese.

Alla pubblica udienza del 6 giugno 2007, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

D I R I T T O

Il ricorso in epigrafe è fondato e merita accoglimento, per quanto di ragione.

La legge 15 novembre 1973, n. 734 (recante "*Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari*"), oltre all'introduzione di un assegno perequativo pensionabile e nel quadro di un riordino degli emolumenti accessori del personale civile statale, ha previsto, all'art. 4 comma 1, l'istituzione, tra l'altro, con decorrenza, dal 1° gennaio 1973, di una "...indennità per compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale...", nella misura e con le modalità da stabilire con atto regolamentare.

Il d.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 (recante, appunto, il "*Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato*") ha stabilito, all'art. 1, differenziate misure dell'indennità di rischio -riconosciuta "...per ogni giornata di servizio effettivamente reso, esclusivamente al personale applicato in modo diretto e continuo in una delle attività lavorative indicate nei gruppi" (art. 2)- secondo la classificazione delle prestazioni in cinque gruppi di cui

all'allegata tabella A (oltre ad altre specifiche indennità per gli operatori subacquei, indennità maneggio valori di cassa, indennità meccanografica, indennità di servizio notturno).

L'art. 8 del d.P.R. n. 146 del 1975 ha poi demandato ad appositi decreti del Ministro competente, di concerto "...con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro..." di stabilire "...la rispondenza fra le categorie di personale aventi diritto all'indennità di rischio di cui al precedente art. 1 e le attività comportanti rischio da esse prestate, quali previste nell'allegato A...sulla base di apposita dichiarazione motivata, rilasciata sotto la sua diretta responsabilità, dal capo dell'ufficio, laboratorio o stabilimento presso cui il personale suddetto presta servizio (o altrimenti: n.d.e.)...in caso di dubbio o di contestazione in ordine al contenuto della dichiarazione suddetta...in base a declaratoria motivata di conformità rilasciata, a seguito di visita ispettiva, da una commissione tecnica" all'uopo prevista.

Per quanto qui interessa il gruppo I della tabella A riguarda le *"prestazioni di lavoro relative ai compiti operativi di istituto dei servizi antincendi e della protezione civile, compresa anche l'attività di addestramento e le esercitazioni"*, mentre il gruppo IV n. 3 le *"prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori o ultrasuoni superiori a 95 decibel in luogo aperto o a 85 decibel in luogo chiuso"*.

Pressoché in parallelo con la legge 15 novembre 1973, n. 734, fu emanata la legge 27 ottobre 1973, n. 628 (recante *"Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento dell'indennità per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza"*), essa pure istitutiva di assegno perequativo e tesa al riordino di emolumenti accessori.

L'art. 2 comma 2 della legge suddetta, nel sopprimere varie indennità come indicate nella annessa tabella 2 (ad esempio, razioni foraggio, indennità cavalli, soprassoldi etc.), rinviò "per la determinazione delle misure e delle modalità di corresponsione delle indennità e degli assegni previsti dalle disposizioni sottoelencate (a) quanto stabilito con il D.P.R. da emanare per il personale civile: L. 27 maggio 1959, n. 324 (indennità al personale in servizio presso i centri meccanografici); L. 9 luglio 1967, n. 563 (indennità di rischio per maneggio, trasporto o conservazione di sostanze pericolose); L. 5 febbraio 1965, n. 26 (indennità speciale responsabilità maneggio valori di cassa); R.D. 2 giugno 1924, n. 931, e L. 7 ottobre 1957, n. 969 (assegni ai palombari, sommozzatori e rispettive guide); L. 28 marzo 1968, n. 416 (indennità di rischio da radiazioni)".

E' evidentemente su tale base normativa che con parere della Sezione I il Consiglio di Stato n. 722/80 del 3 aprile 1981 riconobbe che il personale militare aveva titolo a fruire dell'indennità di rischio al pari di quanto previsto dal personale civile dell'Amministrazione della difesa.

Tanto premesso, deve evidenziarsi che con la circolare n. AD1/12/2/2090 del 5 maggio 1982, richiamato il parere surricordato ed evidenziato che *"...il Dicastero del Tesoro, preso atto del citato parere, nel comunicare la sua adesione, ha suggerito...di predisporre un decreto per ciascuna Forza Armata, ricettizio dei decreti interministeriali già emanati per il personale civile..."*, e nelle more del perfezionamento del decreto, furono impartite direttive per l'individuazione dei beneficiari *"...tra il personale militare (di) coloro che sono o siano stati esposti in modo diretto e continuativo alle medesime fattispecie rischiose..."*.

Tali direttive furono poi ribadite con la nota circolare n. TR3-840/496 del 12 maggio 1982.

Orbene, la nota gravata ha negato il riconoscimento dell'indennità di rischio, nella misura di cui al gruppo I della tabella A allegata al d.P.R. n. 146 del 1975, ritenendo che "...l'ipotesi rischiosa di cui al gruppo I/1 della tabella "A" (prestazioni di lavoro relative ai compiti operativi d'istituto dei servizi antincendi e della protezione civile) attiene esclusivamente al personale dl Corpo dei Vigili del Fuoco – istituzionalmente preposto ai suddetti compiti – e non può trovare applicazione nei confronti di personale diverso”..

Alla stregua delle osservazioni che precedono, ed in particolare al contenuto del menzionato parere del Consiglio di Stato, risultano fondati i vizi funzionali denunciati in ricorso posto che è mancata una puntuale e specifica valutazione della riferibilità del servizio antincendio prestato dal ricorrente alle attività pericolose di cui al gruppo I della tabella A allegata al d.P.R. n. 146 del 1975, e conseguentemente una effettiva e congrua motivazione del diniego opposto, che dia conto delle ragioni per le quali il servizio antincendio prestato dal personale dell'aeronautica militare negli aeroporti militari, o anche, ove previsti, i compiti di collaborazione col servizio di protezione civile nello spegnimento degli incendi boschivi, non sia assimilabile ai servizi antincendio svolti dal corpo dei Vigili del fuoco (in termini: TAR Puglia, Bari, 4426/2005 del 19.10.2005).

Non sono fondate, all'opposto, le domande di accertamento e condanna poiché il riconoscimento dell'indennità di rischio, secondo il dato normativo ineludibile dell'art. 8 del d.P.R. n. 146 del 1975, non può prescindere dalla mediazione di un'attività amministrativa intesa a valutare la riconducibilità dei servizi di istituto svolti alla sfera di prestazioni pericolose enumerate nei gruppi di cui alla tabella A allegata al regolamento.

Peraltro, con riguardo alla collocazione temporale delle valutazioni da compiersi da parte dell'Amministrazione, in accoglimento dell'eccepita prescrizione deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti eventualmente spettanti al ricorrente per il periodo di tempo anteriore al quinquennio antecedente la notifica del ricorso.

In particolare, essendo tale notifica avvenuta in data 19 giugno 2001, ogni pretesa del ricorrente relativa a prestazioni lavorative svolte in data anteriore al 19 giugno 1996 va dichiarata prescritta.

In ragione della soccombenza parziale reciproca, sussistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese e onorari del giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE PRIMA

accoglie il ricorso in epigrafe limitatamente alla parte impugnatoria e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, salvi i provvedimenti dell'Amministrazione in ordine al riesame dell'istanza.

Rigetta le domande di accertamento e condanna proposte col ricorso.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 6 giugno 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:

- Paolo Numerico, Presidente,
- Alessandro Maggio, Consigliere,
- Tito Aru, Consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi 03/07/2007

Il Segretario Generale f.f.